

MASSIME SUL 186 CDS

In caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall'art. 445 c.p.p. Cassazione penale, sez. IV, 03/07/2012, n. 27994

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la sospensione della patente di guida, non rientrando tra le pene accessorie espressamente escluse dall'art. 445 c.p.p. ed essendo invece una sanzione amministrativa accessoria, deve essere disposta con la sentenza di patteggiamento, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 40591, inC.E.D. Cass., n. 241359; conf. Sez. VI, 20 novembre 2008, n. 45687, ivi, n. 241611; Sez. IV, 6 aprile 2006, n. 17432, in questa rivista, 2007, p. 2614; Sez. IV, 14 marzo 2007, n. 36868, inC.E.D. Cass., n. 237231; Sez. V, 2 marzo 2006, n. 12607, in Riv. pen., 2007, p. 558; Sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, inC.E.D. Cass., n. 232015; Sez. IV, 9 dicembre 2003, n. 12208, ivi, n. 227910; Sez. VI, 30 ottobre 1998, n. 3400, in questa rivista, 2000, p. 144); anzi l'accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada (Sez. IV, 2 luglio 2001, n. 28544, ivi, 2002, p. 2165). Sul punto, in senso conforme, v. anche Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, in questa rivista, 1999, p. 833.

La Corte di cassazione ha altresì precisato che non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che il giudice del patteggiamento abbia erroneamente omissso di applicare con la sentenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, e che all'erronea omissione può rimediarsi soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. I, 7 novembre 2007, n. 43003 inC.E.D. Cass., n. 238123).

Vedi anche: Cass. pen. n. 32439 del 2012

In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 27 maggio 1998 n. 8488, Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2008 n. 40591

=====000

In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all'art. 186, comma 9, c. strad., sino all'esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al g.d.p. in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale. Cassazione civile, sez. II, 26/05/2010, n. 12898

=====0 0000